

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

approvato dal Collegio dei Docenti in data 08/09/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 15/09/2020 (applicabile alla scuola secondaria di I Grado)

Premessa

Il regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo "U. Zanotti Bianco" è coerente con i principi e le indicazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998 n.249, così come modificato dal D.P.R 235 del 21.11.2007).

In particolare, l'art.2 dello Statuto individua i diritti dello studente, l'art.3 elenca i doveri, l'art.4 impone alle istituzioni scolastiche l'obbligo di dotarsi di un regolamento di disciplina ed indica le sanzioni più gravi, l'art.5 tratta delle impugnazioni e l'art. 6 del Patto di Corresponsabilità.

Art. 1 Finalità

Il regolamento di disciplina si ispira alla compensazione del danno morale o materiale prodotto e ha come fine il mantenimento o il ripristino di una situazione di legittimità nella vita della scuola, intesa come comunità educante nell'accezione più ampia del termine.

Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative e costruttive, tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Non vi è interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.

Art. 2 Infrazioni

Saranno soggette a sanzioni le infrazioni relative:

- a) alla libera espressione delle opinioni;
- b) alle regole che disciplinano la partecipazione alla vita dell'Istituto in tutte le sue forme: lezioni, assemblee, attività curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola;
- c) al rispetto delle persone che operano all'interno della scuola (Dirigente scolastico, docenti, personale non docente, studenti);
- d) alla tutela e al rispetto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici nonché delle norme che ne regolano il corretto utilizzo anche quando ciò dovesse avvenire in didattica a distanza (si veda tabella sulle norme comportamentali in DID presente nel Documento di Valutazione);
- e) alle regole che l'Istituto adotta in materia di organizzazione, di sicurezza e di tutela della salute, che operano in tutti i locali di pertinenza dell'I.C. di Sibari, inclusi gli spazi aperti, in particolare per i casi di:
 - 1) divieto di fumo (inclusa la sigaretta elettronica);
 - 2) osservanza delle norme di contenimento e di prevenzione COVID 19;
 - 3) rispetto delle ulteriori misure igieniche e di protezione.
- f) alla responsabilità di rendere e mantenere accogliente, ordinato e curato l'ambiente scolastico.

Ogni infrazione deve essere tempestivamente annotata dall'insegnante sul registro di classe. Per fatti verificatisi negli spazi comuni l'annotazione è a cura del coordinatore di classe, del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, su segnalazione anche verbale dei docenti o del personale ATA.

Art. 3 Sanzioni

Fermo restando che nessuna sanzione può essere irrogata senza avere prima invitato il destinatario ad esprimere le proprie ragioni (secondo quanto stabilito nel successivo art. 4), le sanzioni previste, proporzionate alla gravità e alla recidività delle infrazioni, sono:

- a. richiamo verbale, anche su segnalazione di un insegnante
- b. richiamo scritto, anche su segnalazione di un insegnante
- c. allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni
- d. allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
- e. allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico
- f. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato
- g. sanzione pecuniaria
- h. segnalazione del Dirigente ex art.331 cpp alla Polizia Giudiziaria
- i. sanzioni alternative o accessorie, consistenti in attività a favore della classe e/o della comunità scolastica (lavoro didattico aggiuntivo, servizio alla classe, responsabilità su un particolare compito, lavoro utile per la scuola,...) e/o in servizio prestato presso enti/associazioni convenzionati.

La sanzione indicata al punto c. può prevedere l'obbligo di frequenza anche per non pregiudicare – in talune situazioni- la valutazione finale dell'alunno e la validità dell'anno scolastico.

Ogni sanzione sarà volta a prevedere la riparazione concreta, diretta o indiretta del danno, inteso come impedimento alla fruizione di un diritto o come mancato espletamento di un dovere. Ciascuna sanzione è accompagnata da informazione o convocazione della famiglia. Nel caso della sanzione c) e d) la scuola si terrà in rapporto con la famiglia dello studente al fine di preparare il suo rientro a scuola, assegnandogli lezioni o compiti da svolgere a casa.

Art. 4 Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni

Tale sanzione può essere irrogata solo se ricorrono contestualmente due presupposti:

1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona (ad es. violenza, minaccia, percosse, reati di natura sessuale) o esserci concreto pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio, violazione dell'isolamento domiciliare o fiduciario ecc.)
2. deve trattarsi di fatti di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

Art. 5 Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dall'esame di stato o non ammissione alla classe successiva

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico può essere irrogata se ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità, il rispetto e la salute della persona umana, oppure atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a

livello sociale. Non devono essere esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella scuola durante l'anno scolastico.

Nei casi più gravi e al ricorrere delle stesse condizioni sopra indicate, è possibile disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 6 Ritiro di cellulari e dispositivi elettronici

Il docente che sorprende un alunno ad utilizzare il cellulare o altro dispositivo elettronico, oltre ad annotarlo sul registro come nota disciplinare, procede al ritiro della batteria –se possibile- o del cellulare consegnandolo in Segreteria dopo aver eventualmente avvisato il genitore.

La riconsegna allo studente avverrà al termine delle lezioni della giornata.

Art. 7 Organi che irrogano le sanzioni

Fermo restando che la funzione docente è comprensiva di una funzione educante, nell'ambito della quale ogni insegnante ha competenza a rilevare e correggere comportamenti inadeguati, ai fini di un'azione educativa e formativa immediata, gli organi preposti a irrogare le sanzioni indicate sono:

1. il dirigente scolastico o i suoi collaboratori, delegati formali, e il coordinatore di classe per il caso indicato al punto a) dell'art. 3;
2. il dirigente scolastico o i suoi collaboratori, delegati formali, e il coordinatore di classe, sentito il dirigente, per il caso indicato al punto b) dell'art. 3;
3. il dirigente scolastico o i suoi collaboratori, delegati formali, per il caso indicato al punto g) dell'art. 3;
4. il solo dirigente scolastico per il punto h) dell'art.3
5. il Consiglio di classe allargato alle componenti alunni e genitori, per i casi di allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni o equivalenti sanzioni alternative (punto c) dell'art. 3);
6. il Consiglio di Istituto per i casi indicati ai punti d), e), f) dell'art. 3

Per le sanzioni indicate dalla lettera c alla lettera i dell'art 3, il dirigente scolastico comunica formalmente alla famiglia l'apertura del procedimento, conduce personalmente o tramite un docente da lui delegato un'istruttoria in cui raccoglie elementi circa le violazioni compiute, convoca l'alunno e la famiglia, sente eventuali testimoni.

In tale occasione l'alunno potrà richiedere sanzioni alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica; l'organo competente nella decisione potrà tenere conto di tale richiesta.

Le risultanze di questa fase, raccolte su apposita scheda, vengono trasmesse all'organo competente.

Nella comunicazione dell'apertura del procedimento dovrà essere indicata anche la data e l'ora della seduta dell'organo collegiale che dovrà pronunciarsi, in modo da dare la possibilità all'alunno o/e ai genitori di prendervi parte.

Tutte le sanzioni devono essere motivate e, con la sola esclusione del richiamo verbale, devono essere comunicate alla famiglia dello studente sanzionato per iscritto tramite raccomandata o con altro sistema che consenta un riscontro oggettivo del ricevimento. Per la sanzione del 'richiamo scritto' la registrazione sul libretto personale, la consegna alla famiglia di apposito modulo o l'annotazione del provvedimento sul registro elettronico costituiscono, anche se utilizzati singolarmente, validi strumenti di notifica.

Il dirigente scolastico in regime di autotutela, qualora emergano ulteriori elementi, può non emanare il provvedimento disciplinare.

Art. 8 Voto di comportamento

Il voto di comportamento, espresso in decimi e deliberato dal Consiglio di Classe, esprime la sintesi di comportamenti positivi o negativi manifestati dallo studente. Tale voto non ha alcuna conseguenza sulla valutazione del profitto nelle singole discipline.

Art. 9 Organo di garanzia

Viene istituito l'Organo di garanzia, formato dal Dirigente Scolastico e da due docenti e due genitori, quali membri effettivi.

I docenti sono designati dal Consiglio di Istituto e restano in carica per il tempo dello stesso; i genitori sono eletti dalle rispettive componenti in occasione e con le modalità previste per le elezioni del Consiglio di Istituto.

Qualora i componenti dell'organo siano coinvolti nel provvedimento disciplinare devono necessariamente astenersi.

Art. 10 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3, è ammesso ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia.

L'Organo di garanzia viene convocato dal dirigente scolastico; per la validità della riunione, in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti, in seconda convocazione è sufficiente il numero legale. La delibera è adottata a maggioranza dei presenti.

L'Organo decide entro dieci giorni; la scuola invia comunicazione scritta della decisione al ricorrente. Qualora l'Organo non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata

Entro quindici giorni dalla comunicazione di tale decisione, ovvero dal termine entro cui l'Organo di Garanzia avrebbe dovuto pronunciarsi, il sanzionato può impugnare il provvedimento a livello regionale secondo quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto degli Studenti.

Per la natura della sanzione questo articolo non è applicabile per i casi di cui alle lettere g) ed h) dell'art.3.

Art. 12 Casistica e procedure

Si allegano al presente regolamento, e ne fanno parte integrante, le tabelle A, B, C, D, E, F che presentano la casistica più ricorrente, ma non esaustiva, delle infrazioni lievi, gravi e gravissime e delle relative sanzioni e procedure per irrogarle.